

RIFORMA DELLO SPORT

1. Le novità in materia di statuti e di personalità giuridica per le ASD
2. Nuovi inquadramenti del lavoratore sportivo alla luce del mansionario
3. RASD: Adempimenti previsti dal nuovo regolamento
4. Premi ad Atleti e Tecnici

Alessandro Londi Segretario Generale FIDAL

1. Le novità in materia di statuti e di personalità giuridica per le ASD

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

“l’atto costitutivo comprende gli elementi fondamentali per l’individuazione dell’ente e quegli altri elementi transeunti, ma necessari e funzionali per la conclusione del contratto” associativo.

“lo statuto raccoglie le regole di funzionamento destinate a durare nel tempo”.

Nell’atto costitutivo ci saranno la data di costituzione, i dati dei soci fondatori, di norma la nomina del primo organo amministrativo, nel caso di S.r.l. l’importo delle spese di costituzione; nello statuto tutte le regole di funzionamento dell’ente.

Per questo ciò che interessa alla normativa, ciò che deve essere ben chiaro sia ai soci che agli enti coi quali il sodalizio ha rapporti istituzionali (enti affilianti, RAS, Agenzia delle Entrate, ecc.), è lo statuto, nella sua formulazione vigente.

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI – Forma giuridica

- **Art. 90, comma 17, L. 27/12/2002 n. 289**

“..le società e le associazioni sportive dilettantistiche ...possono assumere una delle seguenti forme:

- a) **associazione sportiva priva di personalità giuridica** disciplinata dagli artt.36 e ss. del codice civile;
- b) **associazione sportiva con personalità giuridica** di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.02.2000 n.361;
- c) **società sportiva di capitali o cooperativa** costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro...”

- **Art. 6 del D. Lgs. 36/2021**

Gli enti sportivi dilettantistici ...possono assumere una delle seguenti forme **giuridiche**:

- a) **associazione sportiva priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) **associazione sportiva con personalità giuridica** di diritto privato;
- c) **società di capitali e cooperative** di cui al libro V e VI, del codice civile;”

c-bis) **enti del terzo settore** costituiti ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, **l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche** e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 10 del decreto”;

MODALITA' DI COSTITUZIONE

Le società e associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono per atto scritto nel quale deve essere indicata la sede legale (art. 7 D. Lgs. 36/2021)

In realtà:

- Società di capitali: atto pubblico
- Associazioni con personalità giuridica: atto pubblico
- Associazioni senza personalità giuridica: atto scritto

ASSOCIAZIONE

L'associazione è un'organizzazione collettiva privata, formata da una pluralità di individui che decidono di aggregarsi per perseguire una finalità comune, di natura ideale, o comunque diversa dall'esercizio di un'attività economica.

Essa nasce per effetto di un accordo fra questi soggetti che si esplica mediante l'atto costitutivo e che si dotano di regole di funzionamento mediante uno statuto.

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

La personalità giuridica consente la netta separazione dell'ente dalle persone associate e dai gestori ed, in pratica, implica che dei debiti dell'associazione risponde solo questa con il suo patrimonio.

L'iter per l'ottenimento del riconoscimento, prima della riforma, era però abbastanza lungo e complesso. Innanzitutto, era necessario stanziare un capitale che doveva rimanere vincolato al raggiungimento dei fini dell'associazione, il cui ammontare doveva chiaramente essere sufficiente e congruo a garantire il perseguimento di tali finalità.

La domanda per l'ottenimento del riconoscimento doveva essere redatta per atto pubblico e presentata agli uffici della Regione, oppure presso la Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo. Una volta eseguiti i necessari controlli, questi dovevano inoltrare la domanda alla Presidenza della Repubblica attraverso il ministero competente.

Vedremo nelle slides successive l'iter agevolato previsto dalla Riforma.

Ricapitolando:

- L'atto costitutivo di natura pubblica (notaio)
- La registrazione dello Statuto presso l'ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate
- Il conferimento di un patrimonio legato all'ente che dovrà essere vincolato all'ente per tutta la vita dello stesso
- La presenza della personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale perfetta, quindi della netta separazione del patrimonio dell'ente dal patrimonio degli associati che agiscono in nome e per conto dell'ente.

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Le associazioni non riconosciute non godono di autonomia patrimoniale perfetta, di conseguenza i soggetti che agiscono in nome e per conto dell'associazione sono responsabili personalmente e solidalmente con l'ente per gli obblighi assunti o di eventuali debiti contratti con terzi. Inoltre, non possono godere del beneficio della preventiva escussione del patrimonio, ovvero i creditori hanno la facoltà di pretendere ciò che gli spetta direttamente da questi soggetti.

Per questa forma organizzativa non è previsto alcun vincolo di forma giuridica nella redazione dell'atto costitutivo né controlli da parte dell'autorità amministrativa. Spesso però la registrazione viene ugualmente fatta al fine di ottenere il codice fiscale, che gli consente di operare con i soggetti terzi.

La registrazione è richiesta per l'iscrizione al RAS.

Vediamo quindi le principali caratteristiche dell'ente non riconosciuto:

- L'iter di costituzione è molto più snello: non è necessaria una forma particolare, è sufficiente anche un semplice verbale scritto tra le parti
- Non vi è la necessità di conferire alcun patrimonio
- I soggetti che agiscono in nome e per conto dell'ente sono solidalmente responsabili nei confronti dell'ente stesso o di eventuali creditori.

ANALOGIE ASD/SSD

Applicabilità della medesima disciplina sul **riconoscimento sportivo**:

- affiliazione FSN/EPS/DSA
- iscrizione nel Registro Attività Sportive dilettantistiche (RAS)

Applicabilità delle medesime **agevolazioni fiscali**:

- **compensi sportivi** e amministrativo gestionali, ex art. 67, lett. m), TUIR
- **regime forfetario**, ex L. 398/1991
- **decommercializzazione dei corrispettivi specifici**, ex art. 148, co. 3, TUIR e art. 4, co.4, DPR 633/1972 (vedasi oltre per clausole previste dal comma 8 dell'art. 148 TUIR)

DIFFERENZE ASD/SSD

- Regime della **responsabilità limitata** per il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione, compresi i soci della SSD
- La SSD è sottoposta alla normativa del codice civile previsto per le società di capitali: deposito del **bilancio**, iscrizione al **registro imprese**, ecc.
- La ASD è fiscalmente un Ente Non Commerciale (art. 73, comma 1, lettera c del TUIR)
- La SSD fiscalmente è un Ente Commerciale (art. 73, comma 1, lettera a del TUIR)
- Nella SSD la tenuta della contabilità deve avvenire in “**contabilità ordinaria**”, con maggiore formalità e precisione
- Nella SSD la **compagine sociale** può essere circoscritta a poche persone

SOCIO

Stato di SOCIO:

questa qualifica viene acquisita a seguito della conclusione di un contratto tra l'associazione e la persona fisica interessata a partecipare alla vita associativa in quanto ne condivide le finalità: il socio è tale perché condivide le finalità dell'ente, e può essere intenzionato a praticare l'attività sportiva, come invece può essere solo interessato a intervenire nella vita dell'associazione nelle forme più varie; in questo secondo caso, siccome non parteciperà "direttamente" all'attività sportiva, può non procedere al tesseramento.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina/elezione degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo;
- e a tutto ciò che è indicato nello statuto.

D'altro canto tra i doveri del socio vi sarà:

- l'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- il versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TESSERATO

La qualifica di **TESSERATO** è l'unico modo per poter far parte (non dell'associazione ma) del mondo sportivo: il tesseramento è l'atto con il quale si aderisce alla Federazione o all'Ente di promozione di riferimento per lo sport praticato; il rapporto con l'organismo di riferimento si instaura per lo più per il tramite dell'associazione, ma non necessariamente si deve esserne soci ; d'altra parte alcune Federazioni ed Enti di promozione ammettono tesseramenti da parte di soggetti non soci di associazioni/società a esse affiliate.

Muovendo da questa distinzione si comprende come all'interno di una a.s.d. possano coesistere: il socio tesserato, il solo socio non tesserato (che non pratica lo sport di riferimento) e il solo tesserato, tramite tale associazione (che pratica l'attività sportiva ma non ne è socio).

Il rapporto di tesseramento nel decreto viene definito (art. 15) come:

l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva

I tesserati NON SOCI non hanno pari diritti dei soci, non partecipano alle assemblee sociali, non hanno diritto di voto, non vanno inseriti nel libro soci, non hanno doveri sociali quali il pagamento della quota annuale più in genere il rispetto delle regole statutarie, e per essi non vi è un atto formale di ammissione alla vita dell'associazione (se non là dove, ovviamente, il soggetto manifesti la propria volontà di entrare a far parte della compagine sociale).

Ciò che va **SEMPRE** assolutamente rispettato e attuato è però il **principio di democraticità**, da verificare non in via teorica ma nella sostanza: regolare convocazione delle assemblee, coinvolgimento di tutti i soci, rispetto delle norme statutarie sull'ingresso e uscita degli stessi, ecc...

I PRIMI 5 PASSI PER COSTITUIRE UNA ASD

**1. ATTO
COSTITUTIVO E
STATUTO**

**2. RICHIESTA
CODICE FISCALE
E/O PARTITA IVA**

**3. REGISTRAZIONE
ATTO COSTITUTIVO E
STATUTO**

**4. AFFILIAZIONE
FSN DSA EPS**

**5. ISCRIZIONE
REGISTRO NAZIONALE
ATTIVITA SPORTIVE
DILETTANTISTICHE**

**6. ABROGATA NORMA
SUL MODELLO EAS
CHE NON E' PIU'
RICHIESTO**

ADEGUAMENTO STATUTO

Entro il 31 dicembre 2023, salvo rinvii al 31 marzo 2024, la maggior parte delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dovranno adeguare i relativi statuti a seguito dell'entrata in vigore della riforma dello sport.

L'art. 7 del D.lgs. 36/2021, stabilisce espressamente che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale oltre all'indicazione della sede legale, devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

ADEGUAMENTO STATUTO

b-bis) la possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera b), che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. 36/2021;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

ADEGUAMENTO STATUTO

- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

ADEGUAMENTO STATUTO CHECK LIST

Verificare che lo statuto delle ASD/SSD contenga tutti i principi di cui all'art. 7 comma 1 D.Lgs. 36/2021

- denominazione
- l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- sia espressamente prevista la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali;
- nel caso in cui non sia prevista la clausola di incompatibilità del ruolo di amministratore in più sportive affiliate al medesimo organismo, è necessario adeguarla al nuovo testo recato dall'articolo 11 D.Lgs. 36/2021;
- sede legale
- l'attribuzione della rappresentanza legale (molti statuti individuano il presidente senza attribuirgli espressamente questo potere)
- ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e nell'elezione delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'art. 8;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- modalità di scioglimento dell'associazione;
- obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società o delle associazioni.
- eventuale possibilità di richiedere la personalità giuridica PER ASD
- possibilità del voto per i minori-associati tramite un esercente la responsabilità genitoriale. L'ordinamento sportivo lascia spazio anche al minore stesso, che è tenuto a fornire l'assenso se compiuti i 14 anni (art. 16 comma 2 D. Lgs. 36/2021)

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI – VERIFICA STATUTO

Art. 90 co. 18 - L. 289/2002

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

Art. 7 – D.Lgs. 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) il riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'art. 8;

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI – VERIFICA STATUTO

Art. 90 co. 18 - L. 289/2002

... non previsto ...

Art. 7 – D.Lgs. 36/2021

1-bis) Laddove **le associazioni e le società sportive** che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, abbiano assunto la **qualifica di enti del terzo settore**, anche nella forma di impresa sociale, e siano **iscritte al Registro unico del terzo settore**, il **requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica** di cui al comma 1, lettera b), **non è richiesto**.

1-ter) Le **società sportive dilettantistiche** sono disciplinate dalle **disposizioni del codice civile** riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono **escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili**, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4 - bis, e la **distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento**.

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI – VERIFICA STATUTO

Art. 90 co. 18 - L. 289/2002

- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico- finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Art. 7 – D.Lgs. 36/2021

- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le **società sportive** che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico - finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI – VERIFICA STATUTO

Attività secondaria e strumentale

Le associazioni e le società sportive **dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali** di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, **secondo criteri e limiti definiti (ancora non si conoscono) con decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 1-bis.

Tra le attività “secondarie e strumentali” rispetto a quelle sportive rientrano tutte quelle attività di natura commerciale che il sodalizio svolge allo scopo di finanziare l’attività sportiva, quali a titolo esemplificativo:

- le attività di sponsorizzazione e pubblicità,
- la gestione di impianti e strutture sportive,
- lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive “non riconosciute” e di corsi di natura diversa da quella sportiva,
- la gestione del bar o del ristorante,
- la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo,
- in generale, tutte le attività svolte a supporto e per il finanziamento dell’attività sportiva.

I proventi derivanti da rapporti di **sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti** e strutture sportive **sono esclusi** dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.

Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

NO ALLE ASD CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE IMPIANTI SPORTIVI

ATTIVITA' PRINCIPALI E DIVERSE

Seguendo quanto accade già nel RUNTS anche per il mondo sportivo grande novità è stata quella di prevedere che oltre all'attività principale, che dovrà essere esclusivamente un'attività sportiva dilettantistica, le associazioni potranno svolgere anche altre attività considerate secondarie e strumentali all'attività sportiva.

È necessario che la previsione dell'attività secondaria o diversa sia prevista dallo statuto dell'associazione.

Devono ancora essere valutati i criteri quantitativi che si presume essere con gli stessi limiti di quelli del terzo settore

Rientrano nei ricavi di attività secondarie o diverse:

- i ricavi per la gestione del bar
- i ricavi per la vendita di materiale sportivo
- **le sponsorizzazioni**
- **i ricavi per la gestione degli impianti sportivi**

Limiti quantitativi: il correttivo è già intervenuto specificando che le sponsorizzazioni e i ricavi per la gestione degli impianti pur dovendo essere previsti dagli statuti come attività secondarie non devono sottostare alla previsione (30% ricavi-66% costi). Gli Enti sportivi potranno svolgere attività commerciali, ora definitive come secondarie e strumentali, entro precisi limiti che saranno stabiliti con un apposito decreto ministeriale. Nel caso di sfornamento di questi limiti per due esercizi consecutivi ciò comporterà la cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI – VERIFICA STATUTO

Art. 8 – D.Lgs. 36/2021 – Assenza di fine di lucro (lett. d dell’art. 7)

La definizione di «assenza di fine di lucro» viene rivista e ampliata dal presente decreto.

La norma stabilisce, in primis, che le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono destinare eventuali **utili** ed **avanzi di gestione**:

- allo **svolgimento dell'attività statutaria** oppure
- all'**incremento del proprio patrimonio**.

A tal fine, è vietata la **distribuzione, anche indiretta**, di **utili** ed **avanzi** di gestione, **fondi** e **riserve** comunque denominati, a **soci** o **associati**, **lavoratori** e **collaboratori**, **amministratori** ed altri **componenti** degli **organi sociali**, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

In particolare verificare che non si corra il rischio di incorrere nella distribuzione indiretta di utili con riferimento particolare ai compensi non proporzionali all’attività svolta agli atleti ovvero ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali.

Per la definizione di distribuzione indiretta di utili, la norma rinvia espressamente alle disposizioni dell’art. 3, co. 2, ultimo periodo, e co. 2-bis, del decreto legislativo 112/2017 (Imprese Sociali)


ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Art. 90 Legge 289/2002



La prassi (Agenzia delle Entrate Circolare n. 124/E del 22 maggio 1998) rinvia **all'articolo 10 del DLgs 460/1997** applicabile, secondo l'Agenzia delle Entrate alle ASD/SSD fino all'operatività del DLgs 36/2021 (*Interpello n. 452/2019*)* Decreto legislativo sulla disciplina Tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Art. 8 D. Lgs. 36/2021



La disposizione rinvia alla disciplina del Decreto sulle imprese sociali

ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

L'assenza dello scopo di lucro è elemento necessariamente presente negli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata. L'articolo 90, Legge n. 289/2002, obbligava ad indicare nello statuto l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi non potessero, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

L'articolo 8, D.Lgs. n. 36/2021, rivede il concetto appena esposto nel definire che le associazioni e le società sportive dilettantistiche **destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio**. È comunque ammesso, per gli enti che assumono le forme di società di capitali o cooperative, **il rimborso al socio del capitale effettivamente versato** ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 del decreto. L'ultimo concetto riprende la possibilità, innovativa rispetto alle precedenti norme in vigore, di destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili (80% in casi particolari) e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nel limite nelle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;
- alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Se quindi la riforma permette destinazioni di utili ad evidente vantaggio dei soci, l'articolo 148 del TUIR, affinché si possa usufruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici, **vieta di distribuire utili o avanzi di gestione**, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Tale norma potrebbe porsi in contrasto con le novità introdotte dall'articolo 8, D.Lgs. n. 36/2021.

Massima cautela, quindi, nell'inserimento nello statuto di dette clausole in quanto non è definitivamente chiarito se possano comportare la decadenza delle agevolazioni concesse dall'articolo 148 del TUIR.

INCOMPATIBILITA' AMMINISTRATORI VERIFICA STATUTO

Art. 90 co. 18 bis - L. 289/2002

E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire la **medesima carica** in altre società o associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva Nazionale o Disciplina Associata riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della **medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva**.

Art. 11 – D.Lgs. 36/2021

E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di **qualsiasi carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI.

RESPONSABILE PROTEZIONE MINORI

Le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd/Ssd) , dal 1 luglio 2023 sono tenute ad introdurre all'interno delle loro strutture una nuova figura chiave per la protezione dei minori, denominata **“Responsabile della tutela dei minori”**.

Questo ruolo è stato creato per prevenire e contrastare ogni forma di abuso o violenza, garantendo al contempo l'integrità fisica e morale dei giovani atleti e rientra in un quadro legislativo di più ampio respiro che obbliga le Asd/Ssd a richiedere il certificato penale dal casellario giudiziale per tutti i lavoratori sportivi (prima esonerati quanto percettori esclusivamente dei c.d. compensi sportivi) che hanno un contatto diretto e regolare con i minori, al fine di verificare l'assenza di condanne o precedenti (così come previsto dall'articolo 2 del Dlgs. 39/2014). Questo provvedimento serve a combattere fenomeni come la pornografia minorile, l'abuso e lo sfruttamento dei minori.

Il Dlgs. 39/2023 ex articolo 16 ha, invece, previsto l'obbligo per le Federazioni sportive nazionali di redigere precise linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Lo stesso articolo 16, del Dlgs. 39/2023 prevede poi il conseguente OBBLIGO per le associazioni e le società sportive affiliate di predisporre (o aggiornare se il sodalizio ne era già dotato) **i modelli organizzativi** conformandosi alle linee guida emanate dalla propria Federazione

ADEMPIMENTI MODIFICA STATUTO

ASD

- CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
- VERBALE CON DELIBERA NUOVO STATUTO
- CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
- VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA APPROVAZIONE NUOVO STATUTO
- REGISTRAZIONE ADE
- SE LE MODIFICHE RIGUARDANO L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO ALLA RIFORMA NON SI VERSA L'IMPOSTA DI REGISTRO DI 200 EURO

SSD

- CONVOCAZIONE CDA/ASSEMBLEA SOCI
- NOTAIO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA MODIFICA STATUTO

La modifica dovrà essere adottata con delibera dell'assemblea straordinaria, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto.

Nel caso di società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, cooperative e associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica sarà necessario contattare il notaio per concordare la tempistica.

Le associazioni che abbiano adottato lo statuto nella forma dell'atto pubblico ma non abbiano chiesto/ottenuto la personalità giuridica possono modificarlo anche con scrittura privata registrata, salva diversa disposizione statutaria.

Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie sarà necessario far convocare una assemblea straordinaria dei soci mettendo espressamente come punto all'ordine del giorno: "adeguamento statutario ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 36/2021 così come modificato dal D.lgs. 29 agosto 2023, n. 120".

Entro i successivi 20 giorni dall'approvazione della modifica sarà necessario recarsi presso l'Agenzia delle Entrate per provvedere alla registrazione della modifica dello statuto, previo appuntamento che è possibile prendere online.

Per la registrazione della modifica dello statuto occorrono necessariamente:

- n. 2 copie in originale del nuovo statuto;
- mod. 69 debitamente compilato;
- copia documento di identità del presidente e dell'eventuale delegato alla presentazione.
- se richiesta dall'ufficio una marca da bollo da euro 16,00 da apporre sullo statuto ogni 100 righe.

Il Modello F24, debitamente quietanzato, dovrà essere presentato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate unitamente all'atto da registrare in duplice copia recante preferibilmente le firme in originale in entrambi gli esemplari di atto. Astrattamente è possibile registrare semplicemente il verbale recante gli articoli modificati ma si consiglia di allegare al verbale lo statuto nella versione aggiornata onde evitare di dover allegare sempre statuto originario e successive modifiche.

Se si tratta di un ente del Terzo Settore, questi procederà anche al deposito del nuovo statuto in versione Pdf sulla piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore.

La mancata conformità dello statuto rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

MANCATA CONFORMITA' STATUTO

La mancata conformità dello statuto rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso" in caso di mancato adeguamento entro il 31/05/2024.

La circolare del Notariato n. 29/2023, invece, consente di ottenere i seguenti ricavi interpretativi:

- a) il mancato adeguamento degli statuti entro il termine del 31 maggio 2024, non giustifica la cancellazione d'ufficio dal registro degli enti inadempienti. Per la cancellazione di questi ultimi sarà sempre necessario il rispetto dell'art. 6, co. 6, d.lgs. 39/2021 e, quindi, la diffida del Dipartimento per lo sport ad adempiere all'onere di adeguamento degli statuti;
- b) deve certamente ritenersi ammissibile un "adeguamento tardivo" effettuato oltre il termine di legge (ossia del 31 maggio 2024), sempreché, ovviamente, l'ente sportivo non risulti nel frattempo cancellato dal RNASD;
- c) in caso di "adeguamento tardivo" non si potrà beneficiare dell'esenzione dell'imposta di registro prevista comunemente per gli "adeguamenti tempestivi".

ACQUISTO PERSONALITA' GIURIDICA

Procedimento di diritto comune: DPR 361/2000; Registro delle persone giuridiche presso le Prefetture

Art. 14 del D. Lgs. 39/2021

- Con l'iscrizione nel RAS;
- Intervento del Notaio che verifica la sussistenza di tutte le condizioni di legge e le disposizioni del decreto 39/2021 con riferimento alla natura dilettantistica;
- E' richiesto un patrimonio minimo di € 10.000 non c'è obbligo di sorveglianza;

"Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalita' giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro."

Art. 22 del CTS D. Lgs. 117/2017

- Con l'iscrizione nel RUNTS;
- Intervento del Notaio che verifica la sussistenza di tutte le condizioni di legge e del rispetto del patrimonio minimo;
- Patrimonio minimo € 15.000,00 per le ASSOCIAZIONI € 30.000,00 per le fondazioni;
- Obbligo di sorveglianza sul patrimonio

PERSONALITA' GIURIDICA

Sia il D.Lgs 36 che il D.Lgs 39 riportano punti relativi alla personalità giuridica.

Utilizzando questo nuovo iter verranno meno le vecchie regole previste per la richiesta della personalità giuridica che dovevano avvenire tramite la prefettura o tramite le regioni. E' stato possibile riscontrare che l'iscrizione tramite le regioni causava alcune volte, fra le varie regioni richiesta di versamento patrimoniale diverso per acquisirne la personalità.

E' stata prevista una soglia minima patrimoniale di 10.000 € per poter richiedere la personalità giuridica e questo crea un'incongruenza con il registro del RUNTS dove invece le associazioni per richiedere la personalità devono avere una dotazione minima patrimoniale di 15.000 €.

PERSONALITA' GIURIDICA

ASSOCIAZIONE NON ISCRITTA AL RAS

Il Notaio, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ASD e, in particolare dalle disposizioni del D. Lgs. n. 39/2021, con riferimento alla natura dilettantistica, nonché del patrimonio minimo di cui al successivo comma 3-bis, a) con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche che intendono presentare istanza di iscrizione al Registro dotandosi di personalità giuridica, il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto, o il verbale della assemblea straordinaria, verificata la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento della personalità giuridica, deve:

- trasmettere la documentazione in oggetto (atto costitutivo o verbale di assemblea e relativo statuto) agli Organismi sportivi affilianti (indicati nella documentazione medesima per l'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi);
- depositare la documentazione in oggetto, entro venti giorni presso il Registro, in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo le specifiche dettagliate nell'allegato 1 del Regolamento;

ASSOCIAZIONE GIA' ISCRITTA AL RAS

In caso di richiesta di riconoscimento da parte di ASD già iscritta al RNASD, il Notaio, verificata la documentazione e la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della personalità giuridica, richiede direttamente al Registro l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo le specifiche dettagliate nell'allegato 1 del Regolamento;

PERSONALITA' GIURIDICA

Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica con gli adempimenti previsti dagli artt. 5 e 6 del Regolamento e allegando la seguente documentazione:

- a. il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
- b. entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, salvo che l'adempimento sia a carico del notaio rogante;
- c. i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari e i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale, salvo che l'adempimento sia a carico del notaio rogante.

Inoltre, l'associazione deve possedere e avere la disponibilità, quale patrimonio minimo di una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 (diecimila) euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'atto costitutivo. Tale relazione è necessaria anche nel caso in cui la richiesta di acquisto della personalità giuridica provenga da associazione già costituita, anche se il patrimonio è composto solo da denaro. La relazione di stima potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall'organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l'organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto la data dell'atto. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.

ATTENZIONE Se viene meno anche uno solo dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, l'associazione sportiva dilettantistica deve darne tempestiva comunicazione, entro e non oltre sette giorni, all'ufficio del Registro.

2. Nuovi inquadramenti del lavoratore sportivo alla luce del mansionario

Mansionario ai sensi del dpcm del 22 gennaio 2024

Personale ausiliario agli atleti

Personale di supporto alle attività degli atleti e di sicurezza dei praticanti.

Personale ausiliario agli ufficiali di gara

Personale formato che opera in collaborazione tra l'Associazione Sportiva ed il Gruppo Giudice Gare, per la formazione e svolgimento delle competizioni o altra forma di giudizio affidato al suddetto gruppo. Tesserato dalle Associazioni come Giudice Ausiliario.

Responsabile dell'ordine

Ha il controllo della Zona di Gara e non deve permettere a qualsiasi persona, al di fuori degli Ufficiali di Gara e dei concorrenti raggruppati per gareggiare o di altre persone autorizzate con un valido accredito, di accedere e rimanere sul terreno di gara.

Addetto alla videoregistrazione

Addetto alla videoregistrazione ufficiale di tutte le gare che deve essere attivata a supporto dei Delegati Tecnici. Svolge funzioni di supporto al ruolo dell'Arbitro alle Videoregistrazioni, quando nominato ed in altre situazioni per dimostrare la regolarità delle prestazioni ed ogni violazione delle Regole.

Addetto alla distribuzione di acqua potabile/spugnaggi

Addetti alla distribuzione di acqua potabile e agli spugnaggi. Nelle gare su pista di 5000m ed oltre, gli Organizzatori possono fornire acqua e spugne agli atleti in relazione alle condizioni atmosferiche. Nelle gare su pista superiori ai 10.000m, devono essere previste postazioni per rifornimenti, distribuzione di acqua potabile e spugnaggi, così come nelle competizioni no stadia. I rifornimenti forniti dagli atleti devono essere tenuti sotto controllo dal personale designato dagli Organizzatori dal momento in cui i rifornimenti stessi sono consegnati dagli atleti o dai loro rappresentanti. Questi addetti dovranno assicurare che i rifornimenti non siano alterati o manomessi in alcun modo.

Addetti all'organizzazione logistica

Soggetti addetti al trasporto, alla gestione e alla custodia del materiale e delle attrezzature sportive in occasione di manifestazioni sportive, raduni, allenamenti..

Referenti organizzativi regionali, provinciali e societari

Dirigenti o delegati incaricati a coordinare l'organizzazione di gare e corsi

Responsabile della sicurezza

Incaricato a predisporre tutte le misure di sicurezza previste dalla Federazione, incluso percorso di gara, elementi di protezione, cartellonistica, strutture, ecc..

Responsabile impianto

Addetto alla funzionalità di un impianto omologato dalla Federazione e gestito dalla Federazione stessa o da una sua associazione affiliata in occasione di un evento

Addetto al campo di gara

Addetti al controllo del campo di gara, con il compito di verificare che l'impianto sportivo e/o il percorso mantengano la conformità alla normativa statale e federale ovvero, in caso di manifestazione, la regolarità sportiva per tutta la durata, provvedendo in ogni caso alla adeguata sistemazione delle strutture sportive necessarie

Direttore per la presentazione della competizione

Pianifica tutti i preparativi per la presentazione della competizione. Assicura che, attraverso gli annunci e la tecnologia disponibile, il pubblico sia informato circa le notizie riguardanti gli Atleti partecipanti ad ogni gara, liste di partenza, risultati.

Annunciatore (speaker e speaker streaming)

Incaricato di comunicare al pubblico/atleti e tecnici, attraverso gli altoparlanti, le modalità di svolgimento della manifestazione, gli ordini di partenza e arrivo e qualsiasi informazione di pubblica utilità.

Prestazioni Amministrativo Gestionali		
Dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> Membri Consiglio direttivo 	<p>Soggetti regolarmente tesserati per la qualifica ricoperta per l'Organismo Sportivo a cui è affiliata l'asd/ssd. I componenti del consiglio direttivo possono svolgere prestazioni amministrativo gestionali e percepire un compenso. Devono chiaramente essere tesserati ed è opportuno che non votino nella delibera che gli attribuisce l'incarico ed il relativo compenso.</p>
Addetti alla segreteria	<ul style="list-style-type: none"> Addetti alla raccolta delle quote versate dai soci, associati, praticanti, frequentatori della struttura sportiva. Addetti alla tenuta della prima nota contabile, alla corretta conservazione dei documenti amministrativi e non (fatture, ricevute, rimborsi spese, certificati medico-sportivi, etc.) Addetti alla raccolta dei risultati sportivi Addetti programmazione gare Addetti gestione gare Addetti graduatorie Addetti segreteria gare Addetto rilevazioni statistiche 	<p>Soggetti, anche non tesserati.</p>

3. RASD: Adempimenti previsti dal nuovo regolamento

AFFILIAZIONE

Con “affiliazione” si intende l’atto con il quale un Organismo sportivo associa, verificata l’esistenza dei necessari requisiti ai sensi del proprio statuto e dei propri regolamenti, un ente sportivo dilettantistico che ne abbia fatto richiesta e lo riconosce ai fini sportivi, ai sensi e agli effetti dell’art. 10, co. 1, d. lgs. 36/2021.

I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di affiliazione e di riconoscimento ai fini sportivi coincidono con la durata dell’affiliazione come stabilita da ciascun Organismo sportivo, e comunque non superiore a dodici mesi e decadono in caso di mancata conferma (c.d. riaffiliazione) entro i termini stabiliti dall’Organismo medesimo.

ESD

Con “enti sportivi dilettantistici” si intendono gli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche indicate all’art.6, d.lgs. 36/2021.

Possono essere iscritti al Registro anche gli enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, co. 1, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che siano iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitino, come
attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

ATTIVITA' SPORTIVA DIDATTICA E FORMATIVA

Con “**attività sportiva**” si intende l’organizzazione, da parte di un ente sportivo dilettantistico, e/o la sua partecipazione a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali, indette da enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro oppure approvate e/o indette dall’Organismo sportivo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi e all’affiliazione dell’ente sportivo dilettantistico e ne riconosce i risultati.

Con “**attività didattica**” si intende l’organizzazione e/o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e alla pratica della disciplina sportiva organizzati da ente sportivo dilettantistico iscritto al Registro e/o dall’Organismo sportivo o dall’ente sportivo dilettantistico ad esso affiliato purché in possesso dei requisiti tecnici e organizzativi e delle competenze necessari per l’organizzazione dei corsi e/, definiti e richiesti nei regolamenti dell’Organismo sportivo che l’ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute, a condizione che gli istruttori siano in possesso delle competenze tecniche e professionali richieste per quella specifica disciplina sportiva per la quale svolgono l’attività didattica.

Con “**attività formativa**” si intende le iniziative finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l’ente sportivo dilettantistico, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l’ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico purché in possesso dei requisiti tecnici e organizzativi definiti e delle competenze decise e richiesti nei regolamenti dell’Organismo sportivo che l’ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze tecniche e professionali.

TESSERAMENTO

Con “stagione sportiva” si intende l’arco temporale, non superiore a 12 (dodici) mesi, nel corso del quale, in funzione dello sport praticato, viene esercitata l’attività. Coincide di norma con la durata dell’affiliazione dell’ente sportivo all’Organismo sportivo.

Con “tesseramento” si intende l’atto formale con il quale si instaura il rapporto esistente tra l’Organismo sportivo e la persona fisica che con esso diventa soggetto dell’ordinamento sportivo e acquisisce la qualifica prevista dall’Organismo sportivo (c.d. tesserati). Lo status di “tesserato” si acquisisce attraverso l’iscrizione della persona fisica all’ente sportivo dilettantistico affiliato e riconosciuto ai fini sportivi dall’Organismo sportivo ovvero direttamente all’Organismo sportivo, senza la mediazione dell’ente sportivo dilettantistico.

Il tesseramento, quando avviene attraverso l’iscrizione del soggetto ad un ente sportivo dilettantistico, non può avere durata superiore a 12 (dodici) mesi. L’identificazione nel Registro del singolo tesserato avviene esclusivamente per il tramite del Codice Fiscale, tranne nel caso di tesserati di nazionalità estera non residenti in Italia, per i quali si richiede, in luogo del codice fiscale, la cittadinanza, lo Stato di residenza, la data di nascita, tipologia e numero del documento di identità.

DOCUMENTI DA CARICARE NEL RAS

Per ogni ente sportivo dilettantistico è previsto, inoltre, il caricamento nella sezione documentale dei seguenti atti:

- Statuto vigente
- Atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva
- Dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli Amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente e relative decorrenze
- Verbale modifiche statutarie
- Verbale modifiche cariche sociali
- Certificato di iscrizione al RUNTS
- Comunicazione variazione natura giuridica

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell'ente sportivo dilettantistico, per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la documentazione attestante:

- a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
- b) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica, recante prova della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- c) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
- d) la data di sottoscrizione dello statuto vigente;
- e) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
- f) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
- g) i dati dei tesserati;
- h) nel caso di Enti del Terzo Settore, l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), da comprovare indicando il numero di repertorio.

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

Il medesimo Organismo sportivo di affiliazione, una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico, provvede tempestivamente all'inoltro della domanda di iscrizione, con modalità telematica sull'applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1 che elenca anche le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell'iscrizione al Registro.

L'Organismo sportivo deve, in particolare: - verificare la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze; e - attestare la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti dall'ente sportivo dilettantistico rispetto ai requisiti richiesti dal presente Regolamento e dalla normativa di legge e regolamentare per l'iscrizione al Registro. L'Organismo sportivo deve altresì garantire che i propri affiliati mantengano i suddetti requisiti per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all'ente sportivo dilettantistico interessato di integrare i dati e/o la documentazione.

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

Il Dipartimento per lo Sport, qualora:

- a. l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP, verifica se tale attività possa considerarsi di natura sportiva basandosi, tra gli altri, sui criteri contenuti nella definizione di sport di cui all'art. 2, lett. nn), d. lgs. 36/2021. In caso di esito positivo della verifica, include l'attività dichiarata nell'elenco delle discipline sportive; e/o
 - b. l'ente richiedente, che svolge la propria attività in una disciplina dichiarata sportiva ai sensi della precedente lett. a) del presente co. 2, non risulti affiliato a un Organismo sportivo, verifica che l'ente:
 - (i) svolga effettivamente attività avente natura sportiva e possenga i requisiti di cui al co. 1 dell'art. 5 del presente Regolamento,
 - (ii) abbia presentato tutta la documentazione indicata nel co. 1 che precede, dalla lett. a) alla lett. g) e che la stessa sia completa e veritiera,
 - e (iii) che sussistano tutte le condizioni di legge per l'assunzione della qualifica di ente sportivo dilettantistico.
- Qualora le verifiche sub (i), (ii) e (iii) abbiano tutte esito positivo, il Dipartimento per lo Sport procede all'iscrizione al Registro dell'ente richiedente.

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

Gestione iscrizioni e conservazione del Registro

- 1) L'iscrizione richiesta per il tramite di un Organismo sportivo è subordinata al riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico da parte dell'Organismo di affiliazione, è correlata all'esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione all'Organismo sportivo.
- 2) Eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all'ente sportivo dilettantistico iscritto per il tramite di Organismo sportivo, ivi compreso l'aggiornamento degli amministratori in carica, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.
- 3) Fermo quanto previsto al precedente co. 2, i dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, svolta dall'ente sportivo dilettantistico, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente, sempre attraverso la piattaforma del Registro, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, ovvero entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'evento.
- 4) Il Dipartimento per lo Sport provvede alla conservazione e all'aggiornamento tecnologico del Registro per il tramite di Sport e Salute Spa.
- 5) Il Dipartimento per lo Sport rilascia il certificato di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia legittimo interesse. Lo stesso è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro.

ATTIVITA' DA CARICARE NEL RAS

Per ogni ente sportivo dilettantistico è previsto il caricamento delle attività sportive, didattiche e formative organizzate o a cui partecipa attraverso i propri tesserati:

Tipo attività **Sportiva, Didattica, Formativa**

Tipo Attività per i tesserati **Libera o coordinata**

Denominazione **Caratteri in formato UTF-8 (max 255 caratteri)**

Durata evento **In giorni o mesi**

Evento ricorrente nel corso di un anno **Sì/no**

Frequenza (se ricorrente) **Evento non ricorrente; giornaliero; settimanale; bisettimanale; mensile; bimestrale; trimestrale; quadrimestrale; semestrale.**

Luogo di svolgimento o partenza **Online; estero; Italia; Regione; Provincia; Comune**

Discipline (solo per attività sportiva) **vedi elenco discipline riconosciute**

Livello competizione **Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale, non agonistica**

Tipo (solo per attività sportiva) **Monodisciplinare; pluridisciplinare**

Categoria di partecipanti **Bambini e adolescenti; adulti; over 65; donne; ceti socio economici fragili; disabili; dirigenti sportivi; tecnici sportivi; ufficiali di gara; altri operatori sportivi; altro**

Organizzatore **Propria, Ente Affilante, ASD, SSD, Altri**

DATI TESSERATO DA CARICARE NEL RAS

Per ogni ente sportivo dilettantistico affiliato a un Organismo sportivo è previsto il caricamento di tutti i tesserati. Per ogni tesserato devono essere indicati i seguenti dati:

Anagrafica tesserato **CF, nome, cognome**

Anagrafica tesserato straniero non residente in Italia **Nome, cognome, cittadinanza, data di nascita, Stato di residenza, tipologia e numero del documento di identità**

Organismo affiliante **Codice numerico organismo affiliante**

Codice tessera **Alfanumerico**

Data emissione tesseramento **gg/mm/aaaa**

Data scadenza tesseramento **gg/mm/aaaa**

Tipo tessera **Atleta agonista, Atleta praticante, Dirigente, Tecnico, Ufficiale di Gara, Altra figura tecnica, Altra figura organizzativa/istituzionale**

4. Premi

L'erogazione dei premi sportivi è direttamente collegata al risultato conseguito durante una gara o una manifestazione. È cruciale distinguere tra premi di importo inferiore o superiore a 300 euro. Per i primi, fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste, a condizione che l'ammontare complessivo attribuito al singolo atleta, da parte del medesimo ente, non superi tale soglia. Nel caso dell'erogazione di uno o più premi che superano la soglia dei 300€, tale somma dovrà essere interamente assoggettata a tassazione. Pertanto la soglia di esenzione non costituisce franchigia.

Esempio pratico:

Premio di 300€ => Importo esente

Premio di 1000€ => Importo totalmente soggetto a ritenuta del 20%

La normativa non fa distinzioni tra premi in denaro o in natura in fatto di imponibilità fiscale: I primi vengono tassati secondo il loro valore nominale , mentre i secondi considerando il valore commerciale.

Adempimenti fiscali per chi corrisponde i premi

Gli enti e le società sportive che erogano premi sportivi sono tenuti a seguire specifici adempimenti fiscali. Per i premi soggetti a ritenuta alla fonte, è necessario operare tale ritenuta e dichiararla nel Modello 770, precisamente nel quadro SH, prospetto G, righe SH16-SH18. E' importante sottolineare che, a differenza di altri compensi, i premi non devono essere inclusi nella Certificazione Unica dell'anno fiscale di riferimento, in quanto la loro tassazione è già stata assolta.

Responsabilità di atleti e tecnici

Per gli atleti e i tecnici che ricevono premi, è fondamentale comprendere le proprie responsabilità fiscali. Sebbene i premi soggetti a ritenuta alla fonte non debbano essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi personale, possono influire sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) ai fini del calcolo dell'ISEE. In particolare, devono essere dichiarati nel Quadro FC4 della D.S.U., insieme ad altri redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta. (vale la stessa indicazione per i premi inferiori a 300€).

PREMI

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
PREMI	<p><u>Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di PREMIO per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD, SSD, sono inquadrare come PREMI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ==> RITENUTA D'ACCONTO 20%</u></p>	<p>DEVE ESSERCI ALEATORIETA' e non accordo "contrattuale" con le Parti (delibera unilaterale del CD). ==> il premio riconosciuto a un Atleta/tecnico che ha ANCHE un contratto di co.co.co diventa parte variabile del compenso e va trattato come co.co.co (così come se l'allenatore ha P.IVA Va inserito in fattura);</p>		Art. 36, co 6 quater

IL REGIME DEI PREMI

Il CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche

possono erogare premi ai propri tesserati in qualità di **Atleti o Tecnici** che operano all'ambito dilettantistico per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali. Attenzione a non confonderli con i premi di risultato previsti dal contratto (convocazione)

I premi:

- non saranno considerati proventi da lavoro sportivo per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo;
- sono soggetti ad una ritenuta del 20% a titolo d'imposta;
- non si cumulano con i compensi sportivi

IL REGIME DEI PREMI

I premi sportivi sono legati all'alea del risultato nelle competizioni sportive e può essere corrisposto anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

- ASD / SSD, FFSSNN, etc. possono corrispondere premi ad atleti e tecnici (tesserati) premi soggetti ad una ritenuta del 20%. Restano esclusi i premi fino a € 300.
- L'importo della ritenuta (anche cumulativamente se in una gara sono stati erogati più premi) andrà versato dal committente, entro il 16 del mese successivo all'erogazione, utilizzando il modello F24 e il codice tributo 1047.
- ASD / SSD, FFSSNN dovranno poi presentare il modello 770, compilando il quadro SH - Progetto G, con i dati complessivi dei premi erogati e le ritenute versate nell'anno.

La ritenuta ha due caratteristiche:

- E' una ritenuta con facoltà di rivalsa. Vuol dire che l'ASD/SSD può decidere di erogare il premio per intero e versare poi a proprio carico la ritenuta, in questo caso un premio di Euro 400 'costerà' euro 80, oppure, caso più comune, erogare un premio netto di Euro 320, trattenendo Euro 80, che poi verserà, con un 'costo' finale di Euro 400;
- E' una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta: vuol dire che il percettore del premio non dovrà 'dichiarare' il premio ricevuto, che quindi non si sommerà agli altri suoi redditi. Ciò a netto vantaggio direttamente degli atleti percettori del premio in denaro.

Ambito di applicazione

Il premio può essere erogato da CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche ai propri tesserati in qualità **di Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico** per i **risultati ottenuti nelle competizioni sportive**(ricompensa per il risultato ottenuto), anche a **titolo di convocazione a raduni**, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali (attestato di partecipazione).

La funzione essenziale del premio è, dunque, quella di incentivo e di gratificazione per i risultati sportivi raggiunti, fermo l'imprescindibile carattere aleatorio che lo contraddistingue, considerando che la sua erogazione è subordinata ad una condizione futura ed incerta che deve verificarsi affinché lo sportivo possa beneficiarne, generalmente ricollegata al raggiungimento di uno specifico obiettivo

I premi **non saranno considerati proventi da lavoro sportivo** per cui non sussisterà nessun obbligo contributivo; il valore del premio, sia esso in denaro o in natura, **non si cumulerà con gli altri redditi conseguiti dall'atleta o dal tecnico**, contrariamente a quanto accadeva in precedenza in forza dell'applicazione dell'art. 67 del TUIR.

Saranno invece soggetti ad una ritenuta del 20% a titolo d'imposta da versare all'erario con modello F24 entro il giorno 16 di ciascun mese successivo a quello in cui viene percepito (codice tributo 1047).

L'ente che eroga il premio sarà tenuto a presentare il modello 770. Nel caso in cui il premio fosse in natura, si dovrà applicare la ritenuta sul valore commerciale del bene stesso.

La rivalsa è facoltativa: sarà il soggetto che mette in palio il premio che potrà decidere se rivalersi sul vincitore per il valore della ritenuta, sottraendola al premio, o accollarsene l'ammontare lasciando invariato il premio al vincitore.

Va evidenziato, infine, che il premio in esame è compatibile con la prestazione svolta dal volontario e dai dipendenti pubblici.

Il percettore del premio deve rilasciare una autocertificazione attestante che ha diritto all'esenzione dalla ritenuta in quanto con il pagamento del premio non supera suddetto limite di 300 euro nel periodo citato.

Nel caso non si debba pagare il 20% il sostituto di imposta registra sul Rasd i dati dei soggetti beneficiari e il relativo importo entro il secondo mese successivo all'erogazione del premio che non è stato soggetto di ritenuta alla fonte. Il dato viene reso disponibile dal Rasd all'Agenzia delle entrate. Questa registrazione deve essere effettuata anche se il tecnico o atleta è un volontario o è un collaboratore autonomo con partita Iva? Per ora non è stato specificato, pensiamo di sì, e comunque confidiamo in alcune FAQ applicative.